

ALLEGATO TECNICO 2

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE A

***PIANO DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO FORESTALE DELLA PROPRIETÀ AGRICOLA MONTE LA GUARDIA SRL –
COMUNE DI CERVETERI (RM). PERIODO DI VALIDITÀ 2007-2023***

1. Di realizzare, prima del provvedimento di esecutività, il confinamento e la numerazione dei lotti boscati, ivi compresa l'area oggetto di diradamento, in conformità a quanto previsto dal PGA.F.
2. Di stabilire che la ripresa, prevista da piano venga attuata, con tagli annui di ca. nove ettari ciascuno, distribuiti a scacchiera, fatta eccezione per le sezioni II, VI, IX, XI e XII dove si potranno attuare tagli biennali fermo restando il divieto di contiguità delle tagliate di cui all'art.19 del RR n.,7/05 e smi. A tale fine dovrà essere predisposta, prima del provvedimento di esecutività, carta degli interventi in cui riportare l'organizzazione delle riprese e delle fasce di rispetto derivanti dalle prescrizioni del Tavolo tecnico.
3. Di provvedere, preventivamente all'esecuzione degli interventi, alla marcatura degli esemplari, da rilasciare a dote del bosco, presenti sull'intera superficie oggetto d'utilizzazione, predisponendo apposito piedilista di marcatura.
4. Di stabilire che la densità di matricinatura dovrà essere pari a minimo novanta esemplari ad ettaro, di cui almeno un terzo di età doppia del turno. Qualora non rinvenibili nella quota richiesta, dovranno essere reclutati gli individui di maggior diametro presenti.
5. Di rilasciare allievi e matricine aventi, ad una soglia convenzionale di 130 cm dal suolo, dimensioni non inferiori ai valori basimetrici medi riportati in progetto, nella misura minima indicata all'art.37 del R.R. n.7/05.
6. Di privilegiare, al fine della costituzione del piano dominante, specie conclusive, quali le querce, e specie correlate, quali aceri ed ornielli, aventi attitudine per un portamento di alto fusto.
7. Di reclutare soggetti da rilasciare anche tra le specie a minore diffusione in modo da accrescere la diversità specifica e la resilienza delle formazioni esaminate.
8. Di rilasciare specie accessorie, reclutate tra i soggetti di maggiore dimensioni, aventi interesse pabulare per la fauna selvatica.
9. Di rilasciare almeno due piante di grandi dimensioni ad ettaro, con chioma ampia e ramificata e di età superiore a al secondo turno, da individuare al di fuori delle isole di biodiversità, da individuare, cartografare e riportare in sede di progettazione esecutiva.
10. Di stabilire che il diradamento avvenga a carico dei polloni dominati, soprannumerari e delle codominanti avvenire incerto, nei limiti della soglia del 25% della provvigione stimata in fase di progettazione esecutiva.
11. Di realizzare numero quattro isole di biodiversità di estensione pari a cinquecento metri quadri, come da indicazioni progettuali, da georiferire e riportare in sede di progettazione esecutiva.
12. Di stabilire, come da intenzioni progettuali, che la sezione XIV venga destinata ad isola di biodiversità da avviare ad invecchiamento indefinito, rinviando l'esecuzione di ogni intervento a specifica progettazione da sottoporre a procedura di valutazione d'incidenza
13. Di predisporre le seguenti misure compensative, da perimetrare e riportare negli elaborati in fase di progettazione esecutiva:
 - realizzazione, lungo il perimetro della compresa *Bosco di protezione*, una fascia di rispetto della profondità di cinque metri attraverso l'esecuzione di matricinatura totale ed il rilascio di tutte le piante da seme;

➤ realizzazione, lungo il fosso Monte La Guardia, Fosso della Mola e Fosso della Vaccina, di una fascia di rispetto della profondità di cinque metri lineari, in corrispondenza dei tratti ricompresi o confinanti con sezioni boschive, attraverso l'esecuzione di matricinatura totale ed il rilascio di tutte le piante da seme.

14. Di preservare, qualora presenti, aree prospicienti sorgenti e siti di captazione a carattere idropotabile in conformità a quanto stabilito dall'art.48 del RR n.7/05.
15. Di preservare gli esemplari appartenenti alle specie tutelate di cui alla LR n.61/1974 ed all'Allegato B della LR n.39/02 e s.m.i., secondo quanto stabilito dall'art.30 della medesima legge forestale regionale.
16. Di preservare gli esemplari vetusti, morti o deperienti o morte in piedi che offrono ricovero per la fauna ed avifauna presente.
17. Di rispettare ogni altra prescrizione impartita nel Parere rilasciato dalla Direzione Regionale Ambiente – Area Natura 2000 e Osservatorio Regionale per l'Ambiente, rif. n. D2/2S/19/75716 del 30.04.08.
18. Di stabilire che l'allestimento e lo sgombero delle tagliate avvenga in conformità a quanto previsto nella proposta pianificatoria e nel rispetto del dispositivo dell'art. 67 del R.R. n.7/05, adottando tutte le misure utili per evitare la propagazione di incendi.
19. Di realizzare le operazioni di concentramento ed esbosco nei modi e nelle forme indicate nella proposta pianificatoria e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.68 del R.R. n.7/05, evitando l'apertura di nuova viabilità permanente di servizio. Dovranno essere rispettati i tracciati esistenti, evitando movimenti di terra e danneggiamenti al soprassuolo ed alla rinnovazione. Rispetto le aree di concentramento e di imposto, dovranno essere individuate superfici prive di vegetazione ed in prossimità della viabilità esistenti. A conclusione della stagione silvana si dovrà provvedere alla risistemazione della viabilità di servizio.
20. Di precludere le aree interessate da eventuale esercizio pascolivo per un periodo pari a quello disposto dall'art.106 comma 1 del Regolamento Regionale n.7/2005, attraverso la realizzazione di recinzioni perimetrali.
21. Di applicare, per quanto non specificamente prescritto, le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 7/2005.
22. Di realizzare monitoraggi intermedi (un mezzo ed un terzo del periodo di validità del PGAF) nelle forme e modi indicati all'art.6 dell'Allegato 2 alla DGR n.126/05, il cui resoconto dovrà essere trasmesso alla Regione ed all'Ente destinatario delle funzioni.